



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1524**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del "Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'art.14 della L.R. 24/1954".

Il giorno **20 Luglio 2012** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

L'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 riguardante il servizio antincendi ha previsto che l'attività di regolare manutenzione delle camere da fumo in funzione di prevenzione degli incendi sia promossa a livello comunale. In particolare detta norma stabiliva che i comuni devono provvedere a definire norme e tariffe per la pulizia dei camini ove non fosse intervenuto un regolamento provinciale.

Sulla base dei dati forniti dalla Centrale Operativa 115 e dalla Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari emerge infatti che in provincia di Trento si verificano annualmente in media circa quattrocento incendi di camini a servizio di generatori alimentati da combustibili solidi.

La causa principale di questi incidenti risulta essere collegata al deposito ed adesione nel tempo della fuliggine sulla superficie interna della canna fumaria, fino a formare uno strato consistente che può prendere fuoco sviluppando alte temperature; queste situazioni possono danneggiare il camino stesso e determinare l'estensione dell'incendio alla copertura o ad altre strutture combustibili adiacenti.

L'intervento fondamentale da attuare per evitare l'accumulo del materiale incombusto nei camini è una corretta e periodica pulizia e manutenzione della canna fumaria. Promuovere l'adozione di opportune misure per la pulizia dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione e degli apparecchi di produzione calore rappresenta quindi un obiettivo fondamentale della politica di prevenzione degli incendi.

La pulizia dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione e degli apparecchi di produzione calore deve garantire il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito od ostruzione e l'asportazione di depositi carboniosi che potrebbero dare origine ai gravi incidenti sopra descritti. Questi interventi devono essere svolti in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione. Nel caso di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione che non presentino depositi o incrostazioni la pulizia può consistere in un'ispezione al fine di verificare che gli stessi siano liberi da ostruzioni.

Si ritiene pertanto necessario sensibilizzare le amministrazioni comunali in merito alla necessità di definire propri regolamenti ed adeguati strumenti per il controllo degli impianti alimentati con combustibile solido al fine di ridurre il rischio di incendio. Tenuto conto della necessità che a livello provinciale si detti una disciplina minima uniforme in materia, si è ritenuto di provvedere all'elaborazione di un regolamento che faccia da riferimento per tutti i comuni.

Sulla proposta di "Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24", che è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che risulta composta da cinque articoli nonché dall'appendice 1, sono stati coinvolti i servizi di staff, per la necessaria valutazione preventiva, che hanno espresso parere positivo.

I contenuti del regolamento, inoltre, sono stati esaminati e discussi con il Consiglio delle autonomie locali (parere con nota del 30 maggio 2012). Nell'esprimere parere favorevole il Consiglio delle autonomie locali ha peraltro richiesto due modifiche al testo, che sono state recepite nella sostanza con opportune modifiche testuali dell'art. 2 e dell'art. 5 del regolamento allegato.

Si propone, pertanto, di approvare la proposta di regolamento nel testo allegato al presente atto e di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanarlo con proprio decreto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24,
- visti gli articoli 8, comma 1, punto 13, e 53 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- visti i pareri del Dipartimento organizzazione personale e affari generali del 14 marzo 2012, del Dipartimento innovazione e ICT del 16 marzo 2012, del Dipartimento affari finanziari e programmazione del 26 marzo 2012 e del Servizio legislativo del 6 aprile 2012;
- visto il parere del Consiglio delle autonomie locali del 30 maggio 2012;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di "Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'art. 14 della L.R. 24/1954", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da cinque articoli e dall'appendice 1;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta provinciale ad emanare, con proprio decreto, il regolamento di cui al punto 1) e a darne la necessaria pubblicità.

SZ - MOD

Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'art 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi).
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. **Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.**
4. Le disposizioni di questo regolamento devono essere recepite a livello comunale e possono essere ulteriormente dettagliate ai sensi del successivo art. 5.

Art. 2

Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. **Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:**
 - a) **ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;**
 - b) **indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.**

Art. 3.

Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto.

1. **Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.**
2. **Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Appendice 1) o al diverso fac-simile predisposto dai comuni in base ai propri regolamenti comunali.**

Art. 4

Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

1. I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.

Art. 5 *Regolamenti comunali*

1. I comuni, alla luce delle specifiche esigenze del territorio, possono dettare norme regolamentari volte a specificare i contenuti di questo regolamento. In via esemplificativa i regolamenti comunali possono:

- a) prevedere ulteriori informazioni da richiedere nell'ambito del registro dei controlli di cui all'articolo 3, anche adottando un diverso fac-simile rispetto a quello previsto dall'Appendice 1 a questo regolamento, e disciplinare le modalità di gestione del registro;
- b) prevedere che la pulitura dei camini sia svolta con frequenza maggiore rispetto a quella prevista da questo regolamento e introdurre specifiche modalità di pulitura anche per camini a servizio di impianti alimentati a combustibile diverso da quello solido; in particolare:
 - prevedere che, nel caso di abitazioni che dispongono solo di impianti termici alimentati a combustibile solido, la pulizia dei camini sia svolta ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno due volte all'anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b).
 - prevedere che la pulizia dei camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibile liquido sia svolta con cadenza biennale, nelle modalità già applicate per gli impianti alimentati con combustibile solido;
- c) prevedere la pubblicazione all'albo pretorio nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazione di servizi, di un elenco degli spazzacamini e delle tariffe dagli stessi fornite e praticate, comprensive del costo dei servizi aggiuntivi forniti (per esempio: intubamento, martellatura, video – ispezione) e del costo dell'attrezzatura utilizzata.

2. I comuni possono introdurre sanzioni collegate alla violazione degli obblighi previsti dal proprio regolamento, nei limiti previsti dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige).

LEGENDA

SCALA	specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scala intera
N° APPARTAMENTO	specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti, il n° interno dell'appartamento
POSIZIONE DEL GENERATORE	specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)
LIVELLO	se trattasi di unità abitativa posta su più livelli, specificare il piano in cui si trova il generatore
UTILIZZATORE	soggetto che ha in uso il generatore
NOTE	eventuali annotazioni utili per l'intervento successivo
ESECUTORE	nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia
PIANO	specificare il piano in cui si trova l'appartamento

NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino